



COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

*Settore Qualità Urbana
Servizio Ambiente*

REGOLAMENTO

***DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA
TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE***

**approvato con delibera C.C. n. 73 del 28 settembre 2010, modificato con Delibera C.C. n.
35 del 28 maggio 2010 e con Delibera C.C. n. 58 del 6 agosto 2010**

Indice

Titolo I	Norme generali e definizioni	
Art.1	Campo di applicazione	
Art.2	Piani di risanamento acustico	
Art.3	Orari attività	
Titolo II	Classificazione acustica del territorio	
Art.4	Zone omogenee	
Art.5	Zone particolari	
Art.6	Limiti acustici di classe	
Art.7	Prescrizioni per le sorgenti sonore	
Art.8	Prescrizioni per zone confinanti a diversa class.ne acustica	
Titolo III	Disciplina delle attività temporanee e manifestazioni	
	<i>Sezione I - Definizioni e criteri generali</i>	
Art. 9	Definizioni e criteri generali	
	<i>Sezione II - Cantieri edili ed assimilabili</i>	
Art. 10	Campo di applicazione	
Art.10 - bis	Impianti e attrezzature	
Art.11	Orari	
Art.12	Emergenze	
Art. 13	Modalità rilascio autorizzazioni in deroga	
Art.14	Sorgenti mobili attrezzature di cantiere	
	<i>Sezione III – Attività temporanee e Manifestazioni in luogo pubblico, feste popolari ed assimilabili</i>	
Art.15	Campo di applicazione	
Art.16	Attività temporanee rumorose e Manifestazioni in aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto	
Art.17	Modalità rilascio autorizzazioni	
Art.18	Attività temporanee e Manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo temporaneo – Limiti - orari,provvedimenti in deroga semplificati	
Art.19	Disposizioni particolari manifestazioni di breve durata	
	<i>Sezione IV</i> Autorizzazioni in deroga di tipo non semplificato	
Art.20	Modalità rilascio autorizzazioni temporanee in deroga di tipo non semplificato	
	<i>Sezione V - Deroghe particolari o per pubblica utilità</i>	
Art. 21	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità	
	Discoteche, sale da ballo e similari e strutture per lo spettacolo	
Titolo IV		
Art.22	Limiti del rumore	
Art.23	Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia D.I.A.	
Art. 24	Rilascio autorizzazioni per attività di intr.to che possono provocare inquinamento acustico	

Art .25	Circoli privati	
Titolo V	Documentazione acustica	
Art.26	Opere soggette alla presentazione documentazione impatto acustico e relazione prev.le di clima acustico	
Art.27	Appalti annuali manutenzione strade e sottoservizi	
Art.28	Rilascio concessioni od autorizz.ni edilizia e abitabilità/agibilità	
Titolo VI	Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione autoveicoli	
Art.29	Controllo	
Art. 30	Contenimento ed abbattimento	
Titolo VII	Altre attività rumorose	
Art. 31	Macchine da giardino	
Art.32	Altoparlanti	
Art.33	Cannoncini antistorno	
Art.34	Dispositivi acustici antifurto	
Art.35	Autolavaggi	
Art.36	Condizionatori	
Art.37	Sorgenti mobili e attrezzature per uso domestico	
Art.38	Attività di piccola durata	
Art.39	Campane	
Art.40	Cave	
Art.41	Macchine agricole	
Titolo VIII	Controlli e sanzioni	
Art.42	Provvedimenti	
Art.43	Misurazioni e controlli	
Art.44	Sanzioni amministrative	
Art.45	Informazioni e prevenzione	
Titolo IX	Norme transitorie e finali	
Art.46	Abrogazione di norme	
Art.47	Entrata in vigore	
	Allegato n. 1	
	Allegato n.2	
	Allegato n. 3	
	Allegato n. 4	
	Allegato n. 5	
	Allegato n. 6	
	Allegato n. 7	
	Allegato n. 8	

TITOLO I

NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Dal presente regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
4. E' parte integrante del presente regolamento la deliberazione del consiglio comunale di approvazione della classificazione acustica e sue eventuali modificazioni a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima o delle sue modificazioni.
5. Per quanto riguarda gli allegati del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.
6. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella zonizzazione acustica del Comune, fatto salvo quanto disposto, in materia di orari di lavorazione e di attività rumorose, nei seguenti articoli del presente regolamento.
7. La gestione amministrativa delle istanze presentate dalle imprese, ai sensi del presente regolamento, si realizza nell'ambito del sistema dello Sportello Unico per le Imprese, presso il quale sono attivate tutte le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni afferenti alle materie disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 2

piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il

termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei Piani di Risanamento il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico sanitari della Azienda U.S.L.

art. 3 orari attività

1. Le attività industriali o artigianali che utilizzano macchinari e che sono svolte in edifici dove sono presenti anche locali destinati a scopo residenziale sono vietate dalle ore 20.30 alle ore 7.30 del giorno successivo di tutti i giorni feriali.
2. Fanno eccezione al comma precedente:
 - a) le attività a servizio diretto del cittadino nel periodo notturno (forni, pasticcerie, ecc.) purché rispettino i valori – limite di rumore previsti nelle vigenti norme;
 - b) le attività ubicate in aree cui è assegnata la classe V e VI nel piano di classificazione acustica del territorio purché rispettino i valori – limite di rumore.
3. In generale, l'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorosa quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, ecc., non contemplate nel seguente titolo II, potrà essere effettuato soltanto:
 - dalle ore 7 alle ore 20 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
 - dalle ore 8 alle ore 20 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi e per durate superiori ad un giorno.

TITOLO II CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 4 zone omogenee

1. Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e della legge regionale n. 89 del 1.12.1998 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" il Comune di Poggibonsi ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".
3. Per la classificazione del territorio comunale si è fatto riferimento alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 ed alla delibera C.R.T. n. 77 del 22.2.2000 "*Definizione dei criteri e degli indirizzi di pianificazione degli Enti Locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98*".
4. La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee individuate dallo stesso decreto:

Tabella A (D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e prive di abitazioni.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è riportato per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 ed in cartografia 1:2000 per il capoluogo, la frazione di Staggia Senese e la loc. Bellavista.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente titolo, alla normativa generale che disciplina l'inquinamento acustico, alla relazione tecnica e relative integrazioni di accompagnamento della classificazione acustica ed al Piano Regolatore Generale.

Art. 5 zone particolari

1. Aree ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

2. Aree stradali

Le infrastrutture stradali sono disciplinate dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

In particolare nell'art. 3 di detto Decreto sono individuate le fasce di pertinenza acustica, come definito nelle seguenti tabelle:

Tabella 1

Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)
A - autostrada		250
B - extraurbana principale		250
C - extraurbana secondaria	C1	250
	C2	150
D - urbana di scorrimento		100
E - urbana di quartiere		30
F - locale		30

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2

(Strade esistenti e assimilabili)

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)
A - autostrada		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
B - extraurbana principale		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)
		150 (fascia B)
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)
		50 (fascia B)
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100
E - urbana di quartiere		30
F - locale		30

* per le scuole vale il solo limite diurno

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora stradale.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

3. Aree adibite a manifestazioni temporanee, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Le aree sono delimitate nella cartografia di piano di classificazione acustica. Le attività in tali aree sono soggette alle norme specifiche del presente regolamento.

In tali aree valgono i valori – limite acustici stabiliti dal regolamento comunale.

4. Aree industriali - fasce di degradamento.

1. Attorno alle aree industriali o assimilate (area impianti pubblici di: termoutilizzazione rifiuti urbani, acquedotto, depurazione), a partire dal perimetro dell'area stessa, il territorio, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, è classificato secondo fasce di degradamento, dal perimetro della zona industriale stessa, di 100 metri ciascuna, in classi progressivamente intermedie sino alla classe circostante più tutelata..

2. Rimane comunque salva la classificazione di classe I e II delle aree di particolare tutela delle scuole e dell'ospedale.

3. Inoltre le fasce di degradamento, con caratteristiche analoghe a quelle delle sottozone industriali sono disposte attorno ai perimetri delle aree degli impianti pubblici di:

- termoutilizzatore in loc. Fosci;
- depuratore in loc. Lame;
- acquedotto in loc. Cepparello.

4. Tali fasce non modificano l'originale destinazione urbanistica della zona prevista nel vigente regolamento urbanistico

Art. 6

limiti acustici di classe

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per

la salute umana o per l'ambiente;

- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (ore 6.00 -22.00)	Periodo notturno (ore 22.00 -6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	65	65

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (ore 6.00 -22.00)	Periodo notturno (ore 22.00 -6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	45
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITA' IN dB(A)	
		Periodo diurno (ore 6.00 -22.00)	Periodo notturno (ore 22.00 -6.00)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

Nelle aree acustiche sono applicati i seguenti valori –limite differenziali di immissione:

- 5 dB(A) nel periodo diurno;
- 3 dB(A) nel periodo notturno.

I valori – limite differenziale non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate in classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 7

Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/3/2004, n. 142.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. Gli autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive devono rispettare i limiti previsti nel D.P.R. 3/4/2001, n. 304.
4. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
5. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
6. I limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati, anche in presenza di valori superiori a quelli fissati, qualora nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
7. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
8. La deroga ai limiti acustici, definiti con la classificazione del territorio comunale, è disciplinata dal presente regolamento, e nel rispetto delle modalità, previste nella parte 3 dell'allegato 1 della Deliberazione C.R.T. 22 febbraio 2000, n. 77, per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività e le manifestazioni temporanee di cui alla L.R. n. 89/98",.

Art. 8

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per zone omogenee.
2. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) **SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'**

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A) misurati.

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) **SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'**

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico, come al successivo punto c).

c) **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'**

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

3. Il piano di Risanamento acustico viene predisposto secondo le procedure di cui all'art. 8 della legge regionale n. 89/98 ed i criteri di cui alla delibera CRT 22.2.2000, n.77 - allegato 1 - parte 4 e 5.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

SEZIONE I

DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI

Art. 9

Definizioni e criteri generali

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Le manifestazioni di norma si svolgono in periodi limitati e/o legate ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

1-bis. Tutte le attività temporanee e manifestazioni che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi sono tenute a richiedere l'autorizzazione in deroga ai valori – limite acustici previsti nel P.C.C.A.;

2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
3. Il Comune può autorizzare, in deroga ai valori – limite di immissione, lo svolgimento delle attività temporanee.
4. Il Servizio Ambiente conserva un registro delle autorizzazioni in deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.
5. I limiti della deroga, come stabiliti nei seguenti articoli, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
6. I limiti per le attività rumorose temporanee sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Per i cantieri stradali e assimilati il tempo di misura deve essere di almeno 30 minuti.
7. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
8. Le attività temporanee e manifestazioni che non comportano l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A.. Nei casi di possibile superamento dei limiti acustici vigenti, deve essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Sezione II

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 10 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali e assimilati indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10 -bis

Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale

vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 11 **Orari**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
 - invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
 - estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.
2. L'attivazione di cantieri in zone di classe VI non è soggetta a limiti orari.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,00. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
5. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Art. 12 **Emergenze**

1. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento, per il tempo strettamente necessario all'intervento di emergenza.

Art. 13 **Modalità semplificate per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.**

1. L'attivazione di cantieri, ubicati in aree di classe III, IV, e V, VI, nonché ad una distanza non inferiore a 200 metri da scuole, ospedali e case di cura, nel rispetto degli orari indicati nell'art. 11 e

nel rispetto del limite di 70 dB(A), misurato come descritto nell'art. 9, comma 6, del presente regolamento e, nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, del limite di 65 dB(A), non necessita di autorizzazione, per durate non superiori a venti giorni, ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- rispetto degli orari di cui al precedente articolo 11;
- rispetto dei limiti acustici di cui al presente comma.

rilasciata con le seguenti modalità:

- per durate inferiori o pari a cinque giorni lavorativi, deve essere presentata la dichiarazione, con modulo in allegato 1 al presente regolamento;
- per durate superiori a cinque giorni lavorativi, deve essere presentata la dichiarazione, con modulo in allegato 2 al presente regolamento, corredata della seguente documentazione:
 - a) una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitarie vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di comunicazione di inizio attività;
 - b) un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
 - c) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - d) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

I documenti indicati ai punti a), b) e c) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98.

2. Per i cantieri in zona di classe acustica VI non si applicano i limiti orari previsti nell'art. 11.
3. L'attivazione di cantieri in zone di classe acustica I e II, oppure a distanza inferiore a 200 metri da scuole, ospedali e case di cura, per durate non superiori a sette giorni, è soggetta agli stessi criteri di cui al precedente comma 1, con limite ridotto a 65 dB(A). La dichiarazione, redatta secondo il modulo in allegato 2 al presente regolamento, deve essere corredata sempre della documentazione ivi prevista.
4. Copia della dichiarazione va tenuta in cantiere ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. Le condizioni da rispettare per l'autorizzazione in deroga semplificata saranno riportate nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.
6. Qualora il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti o la durata indicati nel precedente comma 1, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo quanto previsto nel successivo art. 20. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni, acquisito il parere dell'Azienda USL, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio gli orari in cui esercitare l'attività, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

7. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
8. Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 14

Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere

1. Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

Sezione III

ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 15

Campo di applicazione

1. Le attività temporanee e manifestazioni di seguito elencate titolo non esaustivo: i concerti, le serate musicali, le feste, ballo, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. rally), cinema all'aperto; che per la buona riuscita della manifestazione necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei, sono tenute a richiedere autorizzazione in deroga ai valori – limite acustici.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento (piano – bar, serate musicali feste, ballo) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro) e qualora non superino le 20 giornate nell'arco di un anno solare e non per più di 2 volte a settimana.
3. Qualsiasi manifestazione che si protragga per un periodo superiore ai 30 giorni anche non consecutivi non è soggetta ad autorizzazione in deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 16

Attività rumorose temporanee e Manifestazioni in aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero, mobile, ovvero all'aperto.

1. Le attività e manifestazioni di cui all'art. 15 ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1, lettera a) della legge 447/95, sono appositamente individuate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.
2. le attività temporanee e manifestazioni sono consentite in tali aree con le seguenti limitazioni:
 - a. orario dalle ore 9.00 alle ore 24.00, per non oltre 8 ore complessive di attività rumorosa al giorno;
 - b. limiti di immissione nell'area secondo la seguente tabella:

tipo attività	Valore – limite assoluto di immissione entro l'area
Manifestazioni musicali	90 dB(A)
Manifestazioni popolari	85 dB(A)
Luna park e circhi equestri	85 dB(A)
Attività con caratteristiche temporanee (es. concertini, piano bar e piccole attività analoghe)	80 dB(A)
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, con diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc.	85 dB(A)
Altre manifestazioni	80 dB(A)

- c. durata complessiva delle attività e manifestazioni per area: massimo 100 giorni/anno;
- d. ampliamenti orario oltre le 24.00: per un massimo di tre manifestazioni/anno e non oltre le ore 24.45

3. Nel caso di concerti, piano bar, serate di ballo, discoteche all'aperto, ecc. dovrà essere rispettato al centro pista o al centro platea i limiti di rumore previsti nel D.P.C.M. 16 aprile 1999, N. 215.

4. Esternamente all'area i limiti coincidono con i limiti di zona acustica in prossimità dei recettori sensibili presenti, con esclusione del valore – limite differenziale di immissione;

5. Qualora l'attività temporanea o manifestazione non possa rispettare le condizioni previste nel presente articolo dovrà essere acquisita autorizzazione in deroga secondo quanto previsto nei successivi art. 18-20. Non sono concessi provvedimenti di deroga per oltre 30 giorni all'anno. Tali giorni contribuiscono al numero massimo di attività temporanee e manifestazioni previste nel precedente punto c.

Art. 17 modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Le attività e manifestazioni ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95, devono presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una richiesta di autorizzazione corredata della seguente documentazione:

- la descrizione dell'attività e della manifestazione da svolgere con l'indicazione della durata, del giorno e dell'orario di svolgimento;
- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo e/o comunque per il rispetto dei limiti acustici di zona esterni all'area.

La documentazione deve essere firmata da tecnico competente in acustica.

Art. 18

attività temporanee e manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo temporaneo - Limiti ed orari- provvedimenti in deroga semplificati

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività temporanee e manifestazioni a carattere rumoroso indicate nell'art. 15, al di fuori delle aree di cui all'art. 16, esclusivamente nelle aree in classe II, III, IV, V, VI, non a distanza inferiore a 200 metri da scuole (in orario diurno ed a meno che la manifestazione non sia tenuta dalla scuola stessa), ospedali e case di cura, che si svolgono nel rispetto dei seguenti orari e limiti:

- a) Orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
- b) Limiti:
 - 70 dB (A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
 - 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

si intende autorizzato se viene presentata al Comune, prima dell'inizio dell'attività temporanee o manifestazione, una dichiarazione, se di durata inferiore o pari a tre giorni anche non consecutivi, secondo il modello in allegato n. 3 al presente regolamento, contenente:

- una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui al presente comma;
- la tipologia della manifestazione, la durata e l'orario.

2. Per una durata delle attività temporanea o manifestazione superiore ai tre giorni anche non consecutivi, la comunicazione, redatta secondo il modello in allegato 4 al presente regolamento, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

3. Per le manifestazioni in aree di classe VI il limite dalle ore 22.00 alle ore 24,00 è pari a 70 dB(A) entro il perimetro delle aree stesse.

4. Per tutte le attività temporanee e manifestazioni che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedono di rispettarne le condizioni, il responsabile dovrà indirizzare, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo quanto previsto nel successivo art. 20.

5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

6. la durata dell'attività temporanea o della manifestazione si calcola con riferimento allo stesso soggetto anche per giorni non consecutivi.

7. in caso di comunicazioni presentate fuori dei tempi previsti, incomplete, prive della prescritta ed adeguata documentazione a corredo, l'attività temporanea o manifestazione si intende non autorizzata e saranno applicati, nel caso, i provvedimenti e le sanzioni previste nella vigente normativa.

8. Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concessi alle attività temporanee o manifestazioni, di cui al precedente art. 15, provvedimenti in deroga semplificata ai limiti di zona per oltre 30 giorni all'anno, nel corso dell'anno solare, anche non consecutivi e anche se riferiti a sorgenti rumorose ed eventi diversi tra loro.

9. Il Servizio Ambiente provvede a iscrivere nel registro le deroghe rilasciate alle attività temporanee e manifestazioni di cui all'art. 15, in ciascuna zona del territorio comunale. Solo ai fini del conteggio annuo delle deroghe concesse per tali attività temporanee e manifestazioni, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, descritte nella tavola n. 1 allegata al presente regolamento:

- centro storico;
- area Fortezza Medicea;
- via San Gimignano e vie contermini;
- via Galvani – via Montegrappa e vie contermini;
- via Borgaccio e vie contermini;
- via Colombaio – via Senese e contermini;
- Bellavista;
- Staggia Senese;
- territorio comunale nord;
- territorio comunale centro;
- territorio comunale sud.

Art. 19

Disposizioni particolari manifestazioni breve durata

1. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose, purché effettuate in impianti con specifica destinazione oppure nelle strade di cui al Nuovo Codice della Strada, sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A).

Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga.

Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

2. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se

connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina prevista al presente articolo.

3. Sono consentite inoltre in deroga ai limiti di immissione:

- le manifestazioni in occasione di ricorrenze civili e/o religiose particolarmente significative per la città ed in occasione delle festività patronali, a condizione che venga assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il rumore e che la durata non superi un giorno, con orario dalle 9.00 alle 24.00;
- le manifestazioni senza scopi di lucro ed a fini benefici, quali feste di quartiere, di associazioni e parrocchiali a condizione che venga assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il rumore e che la durata non superi un giorno, con orario dalle 9.00 alle 24.00, purché debitamente programmate e comunicate almeno 10 giorni prima del loro inizio ai competenti servizi comunali.

4. Gli eventuali spettacoli pirotecnici connessi con le manifestazioni si intendono autorizzati, in deroga ai limiti acustici, nell'ambito dell'orario di durata della stessa. Gli spettacoli pirotecnici devono essere completati entro le ore 24.00.

5. Sono sempre autorizzate in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

6. le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marce di bande musicali, ecc..) che si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 22.00 non necessitano di autorizzazione anche in deroga; al di fuori da tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Sezione IV

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO NON SEMPLIFICATO.

Art. 20

Modalità di rilascio autorizzazioni in deroga non semplificata

1. Per tutte le attività (cantieri, manifestazioni, ecc..) che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato di cui ai precedenti articoli 13 e 18 o che non prevedono di rispettarne le condizioni, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modello rispettivamente in allegato 5 al presente regolamento, corredata di una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98 che contenga:

- la durata dell'attività o manifestazione o cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione e del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.
2. Il Dirigente competente, previo parere dell'Azienda USL e/o eventualmente dell'ARPAT, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti di zona nel rispetto di eventuali prescrizioni specifiche.
 3. L'autorizzazione prescriverà le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali ed spaziali di validità della deroga.
 4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa e l'attività dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi ed orari di zona acustica.
 5. Le autorizzazioni in deroga non semplificata per attività temporanee e manifestazioni di cui all'art. 15 concorrono al rispetto del limite massimo di 30 giorni per zona previsto nell'art.18.

Sezione V
DEROGHE PARTICOLARI O PER PUBBLICA UTILITÀ

art. 21
autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità

1. Possono essere autorizzate inoltre deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti nella legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi per particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. L'autorizzazione prescriverà comunque le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali ed spaziali di validità della deroga.
Il Dirigente del Settore Qualità Urbana, previo parere della ASL n. 7 – Zona Alta Valdelsa ed eventualmente dell'ARPAT, autorizza la deroga ai limiti di zona, nel rispetto di eventuali prescrizioni specifiche.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa e l'attività dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi ed orari del presente regolamento.

TITOLO IV
DISCOTECHHE, SALE DA BALLO E SIMILARI
E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 22
Limiti del rumore

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16

aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Art. 23

Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A.

1. La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. 6 al presente regolamento.
2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.
3. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.
4. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.

Art. 24

Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività' di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico.

1. Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici.
2. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23.30.
3. Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
 - b) Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, a firma di tecnico competente in acustica, evidenziando:
 - b1) valori di livello equivalente, L_{eq} (dB(A) o pressione sonora, indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di intrattenimento (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente);

b2) situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni

b3) l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente o comunque isolamento acustico della partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinante con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc);

b4) che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.

4. Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona:

a) che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze di polizia;

b) si prevenano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative in vigore;

5. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.

6 Nell'autorizzazione ad usufruire della deroga agli orari, il Comune ha comunque facoltà di prescrivere le modalità di svolgimento delle attività di giochi, di trattenimenti e spettacoli vari e musicali, salvo rifiutare o sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato.

7. La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa autorizzazione in deroga agli orari.

8. Gli esercizi pubblici che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi e/o intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore connesso all'attività (parlato dei clienti, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) sia contenuto entro i limiti di legge, mediante presentazione di idonea documentazione acustica, a firma di tecnico competente in acustica, contenente:

a) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (parlato dei clienti, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) non superi i limiti previsti dalla normativa.

- b) assunzione dell'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.

9. La richiesta di occupazione di suolo pubblico all'esterno di pubblici esercizi deve essere di corredata di adeguata documentazione acustica, a firma di tecnico competente in acustica, atta a verificare il rispetto dei valori – limite acustici, da parte del parlato dei clienti nell'area di occupazione, nei recettori abitativi circostanti.

L'occupazione di suolo pubblico è concessa previa tale verifica favorevole al rispetto dei valori – limite acustici.

La documentazione acustica non occorre se sono rispettate la seguenti condizioni:

- orario dell'esercizio non oltre le ore 22.00;
- non oltre 6 tavolini presenti nell'area di occupazione del suolo pubblico;
- area di occupazione del suolo pubblico in una zona di classe acustica III o superiore.

Art. 25 **Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.
2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. 6 al presente regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

TITOLO V **DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

Art. 26

Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico e relazione previsionale di clima acustico

1. I progetti di opere destinate ad attività soggette a V.I.A. e Val.S.I.A. devono essere corredate della documentazione di impatto acustico Doc.I.A..

2. I progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, sportive e ricreative devono essere corredati della documentazione di impatto acustico Doc.I.A.

3. I progetti di edifici o fabbricati, diversi da residenziali, per i quali il committente non ha definito l'attività a cui è destinato l'edificio stesso non necessitano di Doc. I.A. che dovrà essere presentata nel momento in cui l'edificio verrà utilizzato per una delle attività comprese nel presente articolo o per altre attività soggette alla Doc.I.A.

4. Con le domande per il rilascio di concessioni edilizie e/o i provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di immobili e infrastrutture adibiti ad impianti produttivi, nonché costruzione o impianti destinati ad attività sportive e ricreative, ovvero con le domande di autorizzazione o licenza a svolgere queste attività, dovrà essere presentata la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. n. 6 al presente regolamento, rispettivamente:

- contestualmente alla domanda di concessione edilizia;
- contestualmente alla domanda volta ad ottenere il provvedimento comunale che abiliti all'utilizzazione dell'immobile e/o infrastruttura;
- contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle predette attività.

5. Sono soggette alla presentazione della Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. 6 al presente regolamento, a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione, ristrutturazione, ampliamenti di:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) discoteche;
- c) circoli privati e pubblici esercizi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- d) impianti sportivi e ricreativi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure con attività rumorose;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione conservazione e deposito di prodotti agricoli e/o di origine animale, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- j) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n.285, e successive modificazioni;

3. La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 788/99 costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle D.I.A..
 4. Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento.
 5. La Doc. I.A. deve, inoltre, essere presentata, a corredo del progetto, nei casi di edifici di civile abitazione, limitatamente agli impianti condominiali, per gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento oppure deve essere prodotta, a cura della Ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
9. E' obbligatorio produrre una relazione previsionale del clima acustico **Re.P.C.A.**, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. 8 al presente regolamento delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - luoghi di culto;
 - cimiteri;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali ed ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, prossimi alle opere esistenti elencate ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) n) o) del precedente comma 5.
10. Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:
1. la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere:
indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
 2. la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere:
una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.
11. Permane in vigore la disciplina prevista nell'art. 7 – bis del vigente regolamento edilizio, per le parti non variate ed integrate dal presente regolamento.

Art. 27

Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari

di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni. Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- a. i valori limite da conseguire;
- b. dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 12 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatrici degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare al Comune la documentazione prevista nell'art. 21 del presente regolamento per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

Art. 28

Rilascio concessione od autorizzazione edilizia e abitabilità /agibilità

1. Il rilascio di concessione od autorizzazione edilizia, abitabilità/agibilità per le opere previste negli articoli precedenti è subordinato ad espresso nullaosta, da formularsi in base alla corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Settore comunale competente, che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi, a condizione che risulti da apposito verbale.
2. Ai fini dell'abitabilità/agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO VI

DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 29

Controllo

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dai competenti uffici comunali, in collaborazione con l'A.R.P.A.T..

Art. 30

Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali

idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

2. Per gli interventi di riduzione del rumore si farà riferimento alle indicazioni contenute nel "Piano di disinquinamento acustico" comunale.

3. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

4. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

TITOLO VII ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 31 Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie emanate almeno da un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale.

Art. 32

Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre.

Art. 33 Cannoncini antistorno

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
- c) fascia oraria : 6,30/13,00 e 15,00/19,00 - cadenza di sparo ogni tre minuti;
- d) in caso di piccoli vigneti valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Art. 34 Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 35 Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self service, è consentito nel rispetto dei limiti acustici previsti, per la zona, nella classificazione acustica comunale.

Art. 36 Condizionatori

1. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda disturbanti e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'A.R.P.A.T. addetti ai controlli.
5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Art. 37

Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico

1. Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.

ART. 38

Attività di piccola durata.

1. Le seguenti attività rumorose sono consentite nel rispetto degli orari e dei limiti indicati:
 - a. piccole manutenzioni all'interno di edifici di durata non inferiore ad un giorno e superiore a tre giorni che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature simili al tipo fai da te.

Orari: da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Limiti: le emissioni sonore, misurate nel locale più esposto a finestre chiuse e nel momento di maggior disturbo non possono superare:
- 50 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00;
- 60 dB(A) dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
2. Sono sempre autorizzate in deroga le seguenti attività:
 - i piccoli interventi eseguiti, anche in economia, per la manutenzione del patrimonio comunale, i marciapiedi, le strade, la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano;
 - lo spazzamento stradale;
 - la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani;

- la manutenzione del verde pubblico;
- le attività temporanee realizzabili in breve tempo (massimo 3 ore anche non continuative) nelle fasce orarie dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3. Il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani e di spazzamento deve comunque utilizzare gli autoveicoli ed i macchinari commerciali con i più bassi livelli di rumorosità consentiti dalla tecnica corrente

Art. 39 Campane

1. Il suono delle campane, anche derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose e pubbliche.

ART. 40 CAVE

1. L'attività estrattiva di cava è una attività a carattere temporaneo.
2. Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione all'esercizio nonché dai relativi atti progettuali.
3. Al di fuori dell'area autorizzata può esservi comunque attività temporanea, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.
4. La pronuncia di compatibilità ambientale, di cui alla L.R. 3 novembre 1998, n. 79, costituisce autorizzazione in deroga ai valori – limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 vigenti nell'area di cava.
5. Per cave soggette a procedura di verifica di cui all'art. 11 della legge regionale n. 79/98, nel caso il progetto sia escluso dalla procedura di V.I.A., può essere rilasciata autorizzazione espressa in deroga, sulla base di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la mitigazione del rumore previsti nel progetto preliminare dell'opera.
6. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica prevista nell'area.
7. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade l'atto di autorizzazione in deroga.

ART. 41 macchine agricole

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole mobili per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito, in deroga

ai limiti di classificazione acustica, in qualsiasi periodo, secondo la normali prassi di conduzione del fondo, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.

2. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite nella normativa nazionale.

TITOLO VIII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 42 Provvedimenti

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti acustici previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con provvedimento specifico il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 43 Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

2. L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.T. ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'A.R.P.A.T. l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.

Art. 44 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed inoltre, per quanto riguarda i piani di risanamento e le attività temporanee, dall'art. 17 della L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998:

- a) pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 per la mancata presentazione, entro il termine, da parte delle imprese, del Piano di risanamento acustico (art. 13, comma 1, L.R. n. 89/98);
- b) pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 per il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto (art. 13, commi 5, L.R. n. 89/98);

- c) pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 per lo svolgimento di attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto senza l'autorizzazione comunale, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/95; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzioni alle prescrizioni posta dal Comune in conformità agli indirizzi regionali.
2. Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento, se non diversamente sanzionate nel precedente comma, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00, per un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
3. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma 1 e 2 dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
4. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti oppure ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Art. 45
informazioni e prevenzione

1. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive vengono richieste da imprese industriali, artigianali e commerciali, o da associazioni od anche da privati cittadini verrà richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi. Il risultato di misurazioni, sperimentazioni ed indagini conoscitive ha valore solo indicativo.
2. Il Comune per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.T., potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati ed iscritti ai rispettivi Ordini ed iscritti all'Albo regionale dei tecnici competenti.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

Art. 47
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività .

ALLEGATO 1

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(cantieri che rientrano nella deroga semplificata)**

**(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, VI, oltre 200 metri da scuole, ospedali e case di cura per
durata inferiore a 5 gg lavorativi**

**DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AD ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
DEROGA SEMPLIFICATA**

AL COMUNE DI POGGIBONSI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni (escluso il sabato pomeriggio e la domenica) dal _____ al
_____ in

via _____ n. _____

con il seguente orario dalle _____ alle _____ e sabato mattina
dalle ore _____ alle ore _____ e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di
immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati
all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo
consistente in

Il cantiere sarà dotato dei seguenti macchinari:

DESCRIZIONE	Potenza acustica dB(A)	Impiego giornaliero (ore /giorno)

A tal fine il sottoscritto,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale e regionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose ed, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI di cui all'art. 11** e ed i **LIMITI** di cui all'Art. 13 del Regolamento per la disciplina dell'attività rumorose.

In fede.

Data _____

firma _____

(Firma leggibile e possibilmente timbro della ditta)

**allegare fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità**

Allegato 2

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, VI, oltre 200 metri da scuole, ospedali e case di cura per durata compresa tra i 5 ed i 20 gg lavorativi)

DEROGA SEMPLIFICATA

**DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AD ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
AL COMUNE DI POGGIBONSI**

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

_____ (nome ente, ditta)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni (escluso il sabato pomeriggio e la domenica) dal _____ al _____
in _____
via _____ n. _____
con il seguente orario dalle _____ alle _____ e sabato mattina
dalle ore _____ alle ore _____ e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di
immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati
all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo
consistente in

A tal fine il sottoscritto,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose della Polizia Urbana – sezione capo II “Disciplina delle attività rumorose” ed, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI di cui all'art. 11** e ed i **LIMITI** di cui all'Art. 13 del precedente Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività rumorose.

A tal fine, allega inoltre la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 sono redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98.

In fede.

Data _____

firma _____

(Firma leggibile e possibilmente timbro della ditta)

allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato 3

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' - MANIFESTAZIONE RUMOROSA TEMPORANEA
(manifestazioni che rientrano nella deroga semplificata)
durata sino a 3 gg
DEROGA SEMPLIFICATA

AL COMUNE DI POGGIBONSI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta, associazione, ecc.) _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

nella località:

(indicare il luogo esatto della manifestazione con indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione) _____

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 24.00) dalle _____ alle _____ nel giorno _____ (in caso di più giorni allegare orario e giorno di esercizio dell'attività rumorosa) e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati. Nell'attività temporanea verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchi:

DESCRIZIONE	Potenza impianto di amplificazione (watt)	Orario 9.00 – 22.00 livello regolatore volume impianto amplificazione*	Orario 22.00 – 24.00 livello regolatore volume impianto amplificazione*

**indicare il livello del regolatore di volume dell'impianto di amplificazione che consente il rispetto nella zona dei limiti previsti per l'autorizzazione in deroga*

A tal fine il sottoscritto,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose ed, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI** ed i **LIMITI** di cui all'Art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e di aver verificato presso il Servizio Ambiente del Comune di Poggibonsi che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 gg. l'anno di deroghe ai limiti acustici previsto per zona utilizzata per la manifestazione.

In fede.

Data _____

firma _____

(Firma leggibile)

allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato n. 4

(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili) (eliminato)
DICHIARAZIONE PER ATTIVITA' – MANIFESTAZIONE RUMOROSA TEMPORANEA
PER DURATE SUPERIORI a 3 GIORNI - DEROGA SEMPLIFICATA
AL COMUNE DI POGGIBONSI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta, associazione, ecc.)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

nella località:

(indicare il luogo esatto della manifestazione con indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione) _____

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:

in cui verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchi:

DESCRIZIONE	Potenza impianto di amplificazione (watt)	di	Impiego (giorno/ore)

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 24.00) dalle _____ alle _____

e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati;

A tal fine il sottoscritto,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose della Polizia Urbana – sezione capo II "Disciplina delle attività rumorose" ed, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI** ed i **LIMITI** di cui all'Art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e di aver verificato presso il Servizio Ambiente del Comune di Poggibonsi che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 giorni l'anno previsto per zona utilizzata per la manifestazione

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell' art. 16 della LR 89/98;
2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

In fede.

Data _____

firma _____

(Firma leggibile)

allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Allegato n. 5

DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(Attività - Manifestazioni o cantieri che non rientrano nella deroga semplificata)
AL COMUNE DI POGGIBONSI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) _____

(nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

comunica che:

nei giorni dal _____

in _____ via _____ n. _____

con i seguenti orari _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose e

chiede

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR. 89/98 contenente:

- 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;
- 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
- 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e Dlgs n. 137/92).

In fede.

Data _____

firma _____

(Firma leggibile e possibilmente timbro della ditta)

allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO 6

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Deliberazione G.R.T. 13.7.1999, n. 788 – allegato 1)

La documentazione di impatto acustico **Doc.Im.A.** una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di impatto acustico deve essere comunque redatta secondo i seguenti criteri:

Principi generali:

La documentazione deve contenere tutti gli elementi che per lo specifico progetto consentano di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione ed immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.

Qualora si preveda un superamento dei limiti emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti o comunque indotte dall'attività.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

La documentazione di impatto acustico di cui sopra, resa con le modalità di cui all'art. 4 della L. n. 15/68, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2. Comma 6, della L. n. 447/95.

Contenuti specifici

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la documentazione di impatto acustico dovrà contenere:

1. la descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità;
2. una planimetria fedele della situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente, e comunque l'individuazione delle abitazioni più vicine e di quelle potenzialmente più disturbate;
3. una descrizione delle principali sorgenti di emissione sonore che ne individui: la localizzazione, le connessioni strutturali con il resto dell'edificio, le diverse modalità ed orari di funzionamento, i livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrilevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai limiti;
4. il confronto tra le emissioni dell'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione previsti.

ALLEGATO 7

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R..

Io sottoscritto
nato ail
residente a via/piazzan.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARO

che nello svolgimento dell'attività di
ubicata in via
non verrà fatto uso di:

1. Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
2. Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
3. Estrattori di aria.
4. Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi e i circoli privati).
5. Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

Data,

La/il dichiarante
(firma leggibile)

(Firma leggibile e possibilmente timbro della ditta)
allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO 8

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (Deliberazione G.R.T. 13.7.1999, n. 788 – allegato 1)

La documentazione di clima acustico **Re.P.C.A.** deve essere redatta secondo i seguenti criteri:

Principi generali

La relazione deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.
- b) individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i suddetti limiti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

La documentazione di impatto acustico di cui sopra, resa con le modalità di cui all'art. 4 della L. n. 15/68, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 2. Comma 6, della L. n. 447/95..

Contenuti specifici

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la valutazione previsionale di clima acustico, dovrà contenere:

1. una planimetria fedele alla situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
3. la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento; la realizzazione di una nuova scuola o complesso ospedaliero classifica automaticamente l'area di pertinenza in classe II;
4. una analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla programmazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
5. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte e regime dall'insediamento previsto;
6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti o di ridurre l'entità del superamento;
8. una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;

- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:


- conformità alle norme di riferimento;
- caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
- localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a. Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b. Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c. Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d. Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e. Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

Tavola 1



Legenda
zone attività temporanee e manifestazioni

Area Fortezza Mucchese
Dalmeida
Centro storico
Stagge Senese
territorio comunale centro
territorio comunale nord
territorio comunale sud
via Risorgimento e via Costermani
via Colombato - via Senese e via Costermani
via Galvani - via Montegrappa e via Costermani
via San Donato e via Costermani